

A.:G.:D.:G.:A.:D.:U.:
Massoneria Universale - Comunione Italiana
Grande Oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani

- Al Presidente della Corte Centrale;

- Al Grande Oratore del GOI;

A mezzo pec: grandeoriente@pec.it;

A mezzo Raccomanda r.r.: (00152) Roma, Via di San Pancrazio 8.

: : : : : : : : :

I sottoscritti **Fr. Claudio Bonvecchio**, Gran Maestro Aggiunto del Grande Oriente d'Italia, al piè di lista della R. L. "Gerolamo Cardano" n. 63 all'Oriente di Pavia con il grado di Maestro Libero Muratore, e **Fr. Antonino Salsone**, al piè di lista della R. L. "Dante Alighieri" n. 1120 all'Oriente di Milano con il grado di Maestro Libero Muratore, propongono

TAVOLA D'ACCUSA

nei confronti del **Fr. Michele Pietrangeli**, Grande Oratore del Grande Oriente d'Italia, al piè di lista della R. L. "Risorgimento" n. 770 all'Oriente di Cagliari con il grado di Maestro Libero Muratore, esponendo quanto segue in

FATTO

a) Nei confronti degli scriventi Fr.lli Salsone e Bonvecchio è stato promosso avanti alla Corte Centrale, Sezione I°, il procedimento n. 22/CCI/2022 avviato con Tavola d'Accusa del Grande Oratore Fr. Michele Pietrangeli (di seguito anche "Grande Oratore"), con la quale si è contestata la pubblicazione a cura dei sottoscritti di un *post* del 30 gennaio 2022 avente per oggetto l'espressione di un personale pensiero di carattere politico in merito alla rielezione del Presidente della Repubblica On. Prof. Sergio Mattarella.

b) Nella Tavola d'Accusa il Grande Oratore afferma testualmente che l'iniziativa disciplinare è stata oggetto di discussione nel corso delle riunioni della Giunta del GOI del 2.2.2022 e del 23.2.2022, al cui esito la Giunta del Grande Oriente d'Italia (di seguito anche "Giunta") deliberava di rimettere "*gli atti al sottoscritto Grande Oratore per le determinazioni e gli incumbenti di competenza*" (doc. 1).

c) Con riferimento alle citate delibere di Giunta, il Fr. Bonvecchio si è difeso assumendo, in ragione della funzione meramente amministrativa assegnata alla Giunta dall'art. 33 della Costituzione, l'insussistenza in capo alla stessa di qualsiasi competenza ad assumere o sollecitare iniziative giurisdizionali interne che si porrebbero in stridente contrasto con

il noto principio di divisione dei poteri costituente la base di ogni civile consesso od organismo di carattere sia pubblico che privato (doc. 2).

d) All'udienza del 13.5.2022, a precisa domanda del difensore del Fr. Salsone, il Grande Oratore affermava e verbalizzava testualmente quanto segue: “a domanda del Fr. [REDACTED] se esiste una delibera di Giunta per la presentazione della Tavola o per la disponibilità alla conciliazione della vicenda, il Fr. Grande Oratore risponde che l'Ufficio del Grande Oratore è autonomo nel valutare se proporre o meno l'accusa. **La Giunta ha segnalato al Grande Oratore i fatti onde valutare gli stessi ai fini dell'accusa. Pertanto non c'è alcuna delibera di Giunta in merito alla proposizione dell'accusa o della eventuale conciliazione**” (doc. 3).

e) Al contrario di quanto espressamente dichiarato dal Grande Oratore, nel verbale della riunione di Giunta del 2.2.22, a proposito del *post* pubblicato dai Fr.lli Salsone e Bonvecchio, si afferma che: “l'Ill.mo e Ven.mo Gran Maestro propone che la Giunta dia mandato [si badi bene: *mandato*, ovvero «ordine (o direttiva, istruzione) di eseguire qualcosa» come definito nel Vocabolario Treccani, <https://www.treccani.it/vocabolario/mandato/>] **al Gran Oratore, Fr. Michele Pietrangeli, di preparare una Tavola d'accusa nei confronti del Fr. Antonino Salsone in rappresentanza di tutta la Giunta**” (...). **Prendono la parola, avendone fatto richiesta, e/o su sollecitazione del Gran Maestro i seguenti Fratelli: Gran Maestro Aggiunto, Fr. Antonio Seminario, Primo Gran Sorvegliante, Fr. Sergio Monticone, Secondo Gran Sorvegliante, Fr. Marco Vignoni, Grande Oratore Fr. Michele Pietrangeli, Gran Tesoriere, Fr. Giuseppe Trumbatore, Gran Segretario, Fr. Francesco Borgognoni, ed il Fr. Fabio Federico, Presidente del Collegio dei grandi Architetti Revisori che, sebbene con modalità diverse, e considerazioni differentemente articolate, fanno proprie le considerazione del Ill.mo e Ven.mo Gran Maestro e si dichiarano d'accordo con la proposta da lui esposta. Prende la parola il G.M.A. Bonvecchio esprimendo la sua contrarietà alla decisione della Giunta di elevare Tavola d'accusa nei confronti del Fr. Antonino Salsone e fa proprie le considerazioni rappresentate nel post che sostiene di avere ispirato. La Giunta prende atto e delibera l'elevazione della Tavola d'accusa al Presidente del Collegio Circostrizionale della Lombardia, decisione che viene presa con il voto contrario del Fr. Bonvecchio**” (doc. 4).

f) Nel corso della riunione del 23.2.2022, la Giunta dava seguito ed esecuzione alla delibera del 2.2.22: “la Giunta, preso atto del post pubblicato dal Fr. Salsone, Presidente del Collegio Circostrizionale dei MM.VV. della Lombardia, rimette gli atti al Grande Oratore per le determinazioni e gli incumbenti di Sua competenza. Prende la parola il

Gran Maestro Aggiunto Claudio Bonvecchio esprimendo la sua contrarietà alle considerazioni fatte dalla Giunta” (doc. 5).

g) L’oggettivo confronto tra:

- la dichiarazione del Grande Oratore verbalizzata all’udienza del 13.5.2022

“La Giunta ha segnalato al Grande Oratore i fatti onde valutare gli stessi ai fini dell’accusa. Pertanto non c’è alcuna delibera di Giunta in merito alla proposizione dell’accusa”;

- e le verbalizzazioni delle riunioni di Giunta che, si rammenta, il Grande Oratore controfirma ai sensi dell’articolo 117 del Regolamento dell’Ordine,

“l’Ill.mo e Ven.mo Gran Maestro propone che la Giunta dia mandato al Gran Oratore, Fr. Michele Pietrangeli, di preparare una Tavola d’accusa nei confronti del Fr. Antonino Salsone in rappresentanza di tutta la Giunta” (...) La Giunta prende atto e delibera l’elevazione della Tavola d’accusa al Presidente del Collegio Circostrizionale della Lombardia, decisione che viene presa con il voto contrario del Fr. Bonvecchio”;

offre l’evidenza ineluttabile di quanto la prima (*id est*: la dichiarazione del Grande Oratore nel corso di una rituale udienza della Corte Centrale del GOI) costituisce con ogni evidenza una menzogna.

È infatti fuor di dubbio e documentalmente provato che la Giunta del GOI non si è limitata a “segnalare i fatti ai fini dell’accusa” al Grande Oratore ma ha discusso e deliberato la Tavola d’Accusa nei confronti del Fr. Antonino Salsone e il Grande Oratore ne era perfettamente a conoscenza.

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

In ragione di quanto sopra esposto, si eleva Tavola d’Accusa nei confronti del Grande Oratore Fr. Michele Pietrangeli, per i seguenti

MOTIVI

D) Le colpe del Grande Oratore che, allo stato, emergono dai fatti sopra descritti e tutti documentalmente provati, sono almeno due:

- a) l’aver consapevolmente consentito alla Giunta di violare le Costituzioni, le Tradizioni ed i Metodi del GOI ponendosi a monte di qualsiasi determinazione del Grande Oratore in ordine all’esercizio, nei confronti del sottoscritto Fr. Salsone, del “potere d’iniziativa per tutte le colpe massoniche” previsto dall’articolo 119 del

Regolamento dell'Ordine, e di aver consapevolmente accettato di farsi privare di qualsivoglia autonomia nell'esercizio di tale funzione;

- b) l'aver dichiarato all'udienza del 13.5.2022, la seguente **consapevolmente mendace** dichiarazione: *“La Giunta ha segnalato al Grande Oratore i fatti onde valutare gli stessi ai fini dell'accusa. Pertanto non c'è alcuna delibera di Giunta in merito alla proposizione dell'accusa”*.

II) Le colpe sono-della massima gravità in conseguenza:

- a) del perpetrato **tradimento** da parte del Grande Oratore del principio cardinale che presiede la Giustizia Massonica la quale, ai sensi dell'articolo 63 della Costituzione del GOI, deve sempre ispirarsi *“a sentimenti di fraternità ed equità”* e quindi, necessariamente, di **lealtà** e di **verità**;
- b) del perpetrato **tradimento** del ruolo che la Costituzione del GOI attribuisce al Grande Oratore elevandolo al rango di Organo di Giustizia (articolo 64, ultimo comma, della Costituzione del GOI);
- c) del perpetrato **tradimento** del ruolo che la Tradizione attribuisce al Grande Oratore di Custode della Legge e che dunque, per primo, deve sempre parlare in verità;
- d) della circostanza, per la colpa *sub* I-a), che il tradimento dei predetti valori fondanti i metodi della Massoneria sia avvenuto i) in seno ad una sede rituale quale è il procedimento di giustizia avanti la Corte Centrale; **ii)** rispondendo in mala fede e in modo non veritiero ad una precisa domanda posta dal Fratello difensore dell'incolpato; **iii)** inducendo consapevolmente in errore i Giudici della Corte Centrale, i quali con tale mendace dichiarazione sono stati messi nella condizione di superare l'argomento difensivo speso dal Fr. Bonvecchio in merito all'insussistenza in capo alla Giunta di qualsiasi competenza ad assumere o sollecitare iniziative giurisdizionali interne, e comunque dolosamente depotenziando e menomando la difesa degli incolpati, i quali, in tal modo, sono stati privati di un argomento certamente rilevante nella difesa complessiva della vicenda.

III) Ancorché non esaustivamente si offre l'indicazione delle norme violate dalle condotte ascritte al Grande Oratore:

- articolo 7, comma 2, della Costituzione dell'Ordine, *“i Liberi Muratori sono reciprocamente tenuti all'insegnamento, alla fedeltà, alla lealtà, alla stima e alla fiducia”*;
- articolo 9, comma 1 della Costituzione dell'Ordine, *“i Liberi Muratori devono osservare gli Antichi Doveri ed essere fedeli alla tradizione dell'Ordine Massonico Universale,*

sempre comportandosi da buoni e leali: cittadini, rispettosi della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana e delle leggi che alla stessa si conformino; essi sono reciprocamente impegnati alla ricerca esoterica, all'approfondimento iniziatico ed alla proiezione dei valori muratori nel mondo profano. Sono inoltre tenuti: (...) ad astenersi da ogni azione contraria alla lealtà e a comportarsi da uomo d'onore”;

- articolo 15 della Costituzione dell'Ordine, secondo il quale costituisce colpa massonica “a) ogni contegno nei rapporti massonici contrario ai sentimenti di rispetto, di fraternità e di tolleranza; b) ogni azione contraria alla lealtà, all'onore od alla dignità della persona umana ed ogni comportamento, nell'ambito della vita profana, che tradisca gli ideali della Istituzione”;

- articolo 62 della Costituzione dell'Ordine, “Funzione della Giustizia Massonica è la tutela dei principi fondamentali, delle finalità e dei metodi della Massoneria Universale”, in ragione del suo essere Organo di giustizia ai sensi dell'articolo 64 della Costituzione dell'Ordine;

- articolo 63 della Costituzione dell'Ordine, “La Giustizia Massonica si ispira a sentimenti di fraternità ed equità.”, in ragione del suo essere Organo di giustizia ai sensi dell'articolo 64 della Costituzione dell'Ordine;

- articolo 36 del Regolamento dell'Ordine, “L'Oratore assicura il rispetto delle Leggi dell'Ordine durante i Lavori di Loggia” che, *mutatis mutandis*, non può non ritenersi vincolante anche per il Grande Oratore in ordine al livello delle sue competenze;

- articolo 119 del Regolamento dell'Ordine: “Il Grande Oratore (...) Esercita il potere d'iniziativa per tutte le colpe massoniche (...)”;

- infine la Tradizione, che attribuisce al Grande Oratore l'essere Custode della Legge, nonché della Morale, dei Metodi e dei Comportamenti dei Fratelli e degli Organi del GOI di ogni ordine e grado.

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

Per i fatti e per i motivi che precedono i sottoscritti Fratelli Antonino Salsone e Claudio Bonvecchio propongono

TAVOLA D'ACCUSA

nei confronti del **Fr. Michele Pietrangeli**, appartenente alla R.: L.: “Risorgimento” n. 770 all'Oriente di Cagliari, per la violazione degli articoli 7 comma 2, 9 comma 1 e comma 2 (con riferimento al dovere di astenersi da ogni azione contraria alla lealtà), 15 comma 3, lettere a) e b), 62 e 63 (in ordine al disposto dell'articolo 64) della Costituzione

dell'Ordine, degli articoli 36 e 119 del Regolamento dell'Ordine, nonché del dovere tradizionale di Custode della Legge, della Morale, dei Metodi e dei Comportamenti dei Fratelli e degli Organi del GOI di ogni ordine e grado, con gravissima colpa massonica e piena scienza e coscienza delle violazioni che stava commettendo.

A norma dell'articolo 169 del Regolamento dell'Ordine si allega la seguente documentazione:

1) Tavola d'Accusa nei confronti dei Fr.lli Salsone e Bonvecchio introduttiva del procedimento n. 22/CCI/2022; 2) memorie difensive dei Fr.lli Salsone e Bonvecchio depositate nel medesimo procedimento; 3) verbale di udienza del 13.5.2022; 4) verbale di Giunta del 2.2.2022; 5) verbale di Giunta del 23.2.2022.

La prova *per tabulas* dei fatti addebitati e delle colpe ascritte al Grande Oratore Fr. Michele Pietrangeli, nonché il livello gravissimo dei medesimi, sia con riferimento al loro valore oggettivo sia con riferimento alla delicatissima funzione organica che egli ricopre in seno all'Ordine, deve – a parere dei sottoscritti tavolanti –indurre l'Organo giudicante a proporre con la massima urgenza al Gran Maestro la sospensione a tempo indeterminato da ogni attività massonica del Fratello Michele Pietrangeli ai sensi dell'articolo 70 della Costituzione del GOI.

Con riserva di ogni deduzione e richiesta istruttoria all'esito della lettura della difesa dell'incolpato.

Con osservanza e con il Triplice Fraterno Abbraccio.

Milano - Roma, 5 settembre 2022.

(Fr. Antonino Salsone)

(Fr. Claudio Bonvecchio)



A.:G.:D.:G.:A.:D.:U.:
MASSONERIA UNIVERSALE – COMUNIONE ITALIANA
GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI
LIBERTA' UGUAGLIANZA FRATELLANZA

CORTE CENTRALE

A.:G.:D.:G.:A.:D.:U.:

IN NOME DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

VERBALE DI UDIENZA

LA CORTE CENTRALE
I SEZIONE

Composta dai Fratelli:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Presidente
Giudice relatore
Giudice
Giudice suppl.

Costituitosi ritualmente il Collegio Giudicante, il **13 maggio 2022** alle ore 9.30 è chiamato il procedimento contraddistinto dal n. **22/CCI/2022**, introdotto con la tavola d'accusa datata 15 marzo 2022 (prot. C.C. n.062), proposta dal Risp. Grande Oratore del G.O.I., Fr.: Michele Pietrangeli, nei confronti dell'Ill.mo Gran Maestro Aggiunto Fr.: Claudio Bonvecchio, appartenente alla R.:L.: "Gerolamo Cardano" n. 63 all'Oriente di Pavia ed al Fr.: Antonino Salsone, Presidente del Collegio Circostrizionale dei MM.VV. della Lombardia, appartenente alla R.:L.: "Dante Alighieri" n. 1120 all'Or.: di Milano;

Sono presenti:

L'Ill.mo Grande Oratore F.llo Michele Pietrangeli, quale Tavolatore, l'Ill.mo Gran Maestro Aggiunto F.llo Claudio Bonvecchio, l'Ill.mo Presidente del Collegio Circostrizionale della Lombardia, F.llo Antonino Salsone. Questi ultimi nominano, rispettivamente, quali propri difensori, il F.llo [REDACTED], della R.L. Obbedienza e Libertà n. 1170 all'Oriente di Vigevano, ed il F.llo [REDACTED] della R.L. Costantino Nigra n. 714 all'Oriente di Firenze, entrambi oggi presenti.

Viene quindi verificata ed altresì confermata dai presenti l'avvenuta regolare ricezione del decreto di citazione a giudizio, con gli allegati di rito, nei termini previsti dal Regolamento dell'Ordine e rimossa ogni eccezione in merito.

Viene esperito il tentativo di conciliazione, per il quale il Grande Oratore dichiara non essere disponibile alla rinuncia o all'abbandono dell'accusa, per il bene e nell'interesse dell'Istituzione.



A.:G.:D.:G.:A.:D.:U.:
MASSONERIA UNIVERSALE – COMUNIONE ITALIANA
GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI
LIBERTA' UGUAGLIANZA FRATELLANZA

CORTE CENTRALE

A domanda del F.llo [redacted] se esista una delibera di giunta per la presentazione della tavola o per la disponibilità alla conciliazione della vicenda, il F.llo Grande Oratore risponde che l'Ufficio del Grande Oratore è autonomo nel valutare se proporre o meno l'accusa. La Giunta ha segnalato al Grande Oratore i fatti onde valutare gli stessi ai fini dell'accusa. Pertanto, non c'è alcuna delibera di Giunta in merito alla proposizione dell'accusa o della eventuale conciliazione.

Gli incolpati si dichiarano disponibili alla conciliazione e asseriscono di non avere mai avuto intenzione di ledere la dignità del Gran Maestro né di danneggiare in qualsiasi modo l'Istituzione. E si rendono disponibili ad ottemperare a qualsiasi eventuale richiesta dell'Istituzione per riparare all'asserito danno alla stessa.

I difensori degli incolpati formulano preliminarmente richiesta di decisione di proscioglimento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 170 Reg. Ord. ed insistono nell'eccezione preliminare di incompetenza della Corte Centrale circa il primo capo di incolpazione del F.llo Bonvecchio e circa quello del F.llo Salsone.

In proposito il Grande Oratore nulla osserva e si rimette alle decisioni della Corte.

La Corte decide come da separata ordinanza e dispone procedersi oltre.

Pertanto, preso atto della regolarità del contraddittorio, ritenuto che non vi sono motivi di incompatibilità e/o di opportunità comunque rilevabili d'Ufficio ex art. 172 del Regolamento dell'Ordine, viene dichiarato aperto il dibattimento.

Di conseguenza, il Presidente invita il Fr. relatore a svolgere la relazione e, a conclusione della stessa, concede la parola ai presenti.

I difensori degli incolpati fanno riserva di precisare e formulare le proprie rispettive richieste istruttorie all'esito della posizione che il Grande Oratore prenderà in ordine alla produzione documentale allegata alle memorie difensive.

Il Grande Oratore, terminata la propria esposizione, riconosce per provate le richieste istruttorie avanzate dagli incolpati ai primi tre punti di entrambe le memorie difensive. Non riconosce provata quella relativa al quarto punto.

Il Presidente dà la parola agli incolpati i quali, innanzitutto si riportano alle proprie memorie difensive.

Il F.llo [redacted] fa richiesta alla Corte di acquisire un articolo relativo ad una pubblicazione del 3 maggio 2022 e di un'altra, del sito del G.O.I., che asserisce essere rilevanti ed anche dirimenti della



A.:G.:D.:G.:A.:D.:U.:
MASSONERIA UNIVERSALE – COMUNIONE ITALIANA
GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI
LIBERTA' UGUAGLIANZA FRATELLANZA

CORTE CENTRALE

questione oggi all'esame della Corte, elogiando il Gran Maestro per quanto in esse asserto. Chiede, inoltre, che vengano acquisiti un elenco di post del F.llo Salsone, che deposita.

La Corte ammette.

Quanto alle richieste istruttorie avanzate, prende atto di quanto ammesso e riconosciuto dal Grande Oratore in ordine ai primi tre capitoli di prova, e insiste nell'ammissione della prova testimoniale in merito al quarto capitolo.

In ordine alle richieste istruttorie del Grande Oratore, contesta quelle relative ai capitoli a) ed f), mentre riconosce ed ammette come pacifiche ed ammesse tutte le altre circostanze.

Il F.llo [redacted] condivide e si associa a quanto asserto e richiesto dal F.llo [redacted]

A questo punto la Corte ammette le richieste istruttorie avanzate dal Grande Oratore, limitando il numero dei testi a soli tre a sua scelta. Ammette, altresì, la prova sul quarto capitolo delle memorie difensive degli incolpati con il teste [redacted]

Per tali motivi la Corte, in considerazione della necessità di esperire la predetta attività istruttoria, dispone la proroga di tre mesi del presente procedimento, ai sensi dell'art. 185 bis, commi I e II, Reg. Ord. e rinvia, per l'escussione dei testi suindicati, all'udienza dell'11 giugno 2022, alle ore 9,30, onerando le parti di provvedere alle relative intimazioni con congruo preavviso.

Il Presidente

Fr.: [redacted]

I Giudici

Fr.: [redacted]

Fr.: [redacted]